

COMUNE DI
BORGO VALBELLUNA
Provincia di Belluno

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

ALLA SOCIETA' CONTROLLATA VALBELLUNA SERVIZI S.R.L.

DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta, resa ai sensi del combinato disposto dell'art. 34, comma 20, del DL 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito in Legge 17.12.2012 n. 221) e dell'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

U
COMUNE DI BORGO VALBELLUNA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0000685/2023 del 10/01/2023
Firmatario: ADELINA ANTONIAZZI

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (COMPRESIVO DELLA FORNITURA DI PASTI CALDI A DOMICILIO)
Ente affidante	COMUNE DI BORGO VALBELLUNA
Tipo di affidamento	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
Modalità di affidamento	AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING
Durata del contratto	
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	NUOVO AFFIDAMENTO IN SEGUITO ALLA RIORGANIZZAZIONE E OMOGENEIZZAZIONE DEL SERVIZIO SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO FUSIONE DEGLI ESTINTI COMUNI DI MEL - TRICHIANA E LENTIAI E RITIRO FUNZIONI DELEGATE ALL'ULSS DALL'ESTINTO COMUNE DI LENTIAI
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	TERRITORIO COMUNALE DI BORGO VALBELLUNA

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	ADELINA ANTONIAZZI
Ente di riferimento	COMUNE DI BORGO VALBELLUNA
Area/servizio	SERVIZIO ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
Telefono	0437544214
Email	adelina.antoniazzi@borgovalbelluna.bl.it
Data di redazione	04/11/2022

FINALITÀ'

Il presente documento rappresenta la relazione/istruttoria sull'affidamento della **concessione del Servizio di Assistenza Domiciliare (comprensivo della fornitura di pasti caldi a domicilio)** per gli utenti del Comune di Borgo Valbelluna **alla società controllata Valbelluna Servizi s.r.l.**

La relazione è redatta ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 34, comma 20, del DL 18 ottobre 2012, n.179, convertito in Legge 17.12.2012 n. 221. Tali disposizioni normative prevedono che ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Al fine del rispetto delle linee guida ANAC e ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stata effettuata un'analisi del servizio con l'obiettivo di valutare la congruità dei costi in base alla tipologia di servizi erogati e al personale incaricato, comparando costi e benefici.

L'esposizione di quanto richiesto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016 trova le sue fondamenta su una sintetica disamina della normativa vigente in tema di società in house providing.

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La disciplina generale dei servizi pubblici locali è oggi contenuta nelle norme dell'art. 113 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. La nozione di servizio pubblico locale corrisponde a quella comunitaria di servizio di interesse generale che ricomprende tutte le attività immediatamente rivolte agli utenti

ma anche quelle che rispondono finalisticamente ai bisogni collettivi della società (cfr. art. 14 e art. 106, par. 2 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea – TFUE).

La giurisprudenza ha precisato che sono da considerare servizi pubblici tutti quelli di cui i cittadini usufruiscono *uti singuli* e come componenti della collettività, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per obiettive esigenze sociali (Cons. Stato, sez. V, 22 Dicembre 2005, n. 7345).

Il "servizio pubblico" può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), il quale la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il "servizio universale" può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile; in particolare, la nozione comunitaria di servizio universale ricomprende "l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza".

La nozione interna di "servizio pubblico locale" a rilevanza economica, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria e dalla Commissione europea, deve essere considerata corrispondente a quella comunitaria di "servizio di interesse generale", ove limitata all'ambito locale, come riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 272 del 2004 (e ribadito consent. Corte cost. n. 325/2010).

I "servizi di interesse generale", secondo la Commissione Europea, sono servizi forniti dietro retribuzione o meno, considerati d'interesse generale dalle autorità pubbliche e soggetti, quindi, a specifici obblighi inerenti al pubblico servizio. Gli "obblighi di servizio pubblico" definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio, per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico. In altre parole, può affermarsi che la *ratio* degli obblighi di servizio pubblico sia da ricercare nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità).

L'ente locale deve pertanto intervenire laddove – per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità e ad un prezzo abbordabile - si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa), al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato.

Il servizio pubblico locale di cui l'ente è titolare può essere gestito direttamente, in economia o con un affidamento *in house providing*, oppure affidato all'esterno con le modalità e nelle forme previste dal Codice dei Contratti.

Il Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 50/2016, recepisce la nuova disciplina in materia di "in house providing" dettata dalle Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014 in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali. Il nuovo Codice introduce diverse novità anche in tema di affidamenti diretti.

L'art. 5 del decreto, recependo i presupposti elaborati nel corso degli anni dalla giurisprudenza comunitaria in materia di affidamenti diretti e i principi contenuti nelle citate Direttive, prevede che le concessioni o gli appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatte tutte (contemporaneamente) le seguenti condizioni:

1. un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi: ai sensi del comma 2 dell'art. 5 sussiste "controllo analogo" qualora l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica affidataria "in house" un'influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative. Il "controllo analogo" può essere anche esercitato da una persona giuridica diversa dall'amministrazione aggiudicatrice, a sua volta controllata da quest'ultima (il c.d. "controllo analogo indiretto");
2. oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice; ai sensi del comma 7, per determinare tale percentuale, deve essere fatto riferimento, di norma, al fatturato totale medio per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione;
3. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

L'art. 192, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevede l'istituzione presso l'ANAC dell'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house". L'iscrizione in tale elenco avviene secondo le modalità e i criteri definiti dall'ANAC e consente di procedere mediante affidamenti diretti di servizi alle stesse società.

Il Comune di Borgo Valbelluna, dal 05/09/2022, con Determina ANAC in pari data – id 4084 - risulta iscritto in tale elenco in relazione agli affidamenti in regime di *in house providing* alla Valbelluna Servizi s.r.l..

Tuttavia, ai sensi dell'art. 192, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. per poter legittimamente affidare un servizio con modalità "in house", avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza (così come già previsto all'art. 1 comma 553 Legge di Stabilità 2014 per i soli servizi strumentali), le stazioni appaltanti dovranno effettuare preventivamente una valutazione della congruità economica dell'offerta formulata del soggetto "in house", avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione. Inoltre, nelle motivazioni del provvedimento di affidamento dovrà essere dato conto:

- delle ragioni del mancato ricorso al mercato;

- dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Tutti gli atti afferenti gli affidamenti diretti dovranno essere pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013.

L'art. 34, comma 20, del DL 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni in 17/12/2012, n. 221, prevede che *"per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*.

Il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", in vigore dal 23.09.2016, indica all'art. 4, tra l'altro, le finalità perseguibili mediante società *in house* che hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere

- a) "produzione di un servizio di interesse generale";
- b) "progettazione e realizzazione di un'opera pubblica...";
- c) "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente...";
- d) "servizi di committenza ...".

L'art. 16 del citato decreto dispone che le società *in house* ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo nel caso di assenza di capitali privati. Gli statuti delle società *in house* devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di costituire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Le società *in house* sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

La società Valbelluna Servizi. possiede tutti i predetti requisiti di legge.

SITUAZIONE ATTUALE DEL SERVIZIO

Si premette che con Legge della Regione Veneto n. 1 in data 24 gennaio 2019, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 29 gennaio 2019, è stato istituito, con decorrenza 30 gennaio 2019, il nuovo Comune di Borgo Valbelluna mediante fusione dei Comuni di Mel, Lentiai e Trichiana appartenenti alla Provincia di Belluno. Ai sensi dell'art. 3 della predetta Legge Regionale n. 1/2019, il Comune di nuova istituzione è subentrato nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine ivi compresi i rapporti concernenti il personale dipendente.

Il servizio di assistenza domiciliare presso gli estinti comuni, ora Municipi, è attualmente gestito in base a precedenti contratti e/o convenzioni nei quali il nuovo Comune di Borgo Valbelluna è subentrato, nel seguente modo:

- Mel: affidamento in appalto alla Società Essepiuno Servizi s.r.l. (ora Valbelluna Servizi s.r.l. società unipersonale con unico socio il Comune di Borgo Valbelluna), del servizio di assistenza domiciliare con contratto Prot. 15835 del 28.12.2017 e scadenza al 31.12.2022;

- Lentiai: con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 23/09/2021 è stato approvato il ritiro delle deleghe facoltative attribuite all'Ulss 1 Dolomiti dall'estinto Comune di Lentiai per la gestione dei servizi socio sanitari ed in particolare per il servizio di assistenza domiciliare, con decorrenza dal 01 ottobre 2021. Per il periodo 01/10/2021 e fino al 31/12/2022 il servizio di Assistenza domiciliare è stato affidato con determinazione n. 573 del 30/09/2021 e successivo contratto in forma di scrittura privata in data 06.12.2021, prot. 29840/2021 del 14/12/2021 alla Valbelluna Servizi sia per il territorio di Lentiai che di Trichiana;

- Trichiana: per il periodo 01/10/2021 e fino al 31/12/2022 il servizio di Assistenza domiciliare è stato affidato, con determinazione n. 573 del 30/09/2021 e successivo contratto in forma di scrittura privata in data 06.12.2021, prot. 29840/2021 del 14/12/2021, alla Valbelluna Servizi sia per il territorio di Trichiana che di Lentiai.

Il servizio di fornitura dei pasti caldi a domicilio per l'intero territorio comunale è garantito attraverso l'affidamento diretto da parte del Comune, con determinazione della Responsabile del Servizio alla Persona e alla Comunità n. 304 del 30/06/2022, alla Ditta che attualmente produce i pasti per gli ospiti delle Case di Soggiorno comunali, fino al 31.12.2022.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 30.12.2020, sono stati approvati gli esiti dell'analisi complessiva delle società, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., nelle quali il Comune di Borgo Valbelluna deteneva partecipazioni dirette e indirette al 31.12.2019. Dal predetto provvedimento si evince che il Comune di Borgo Valbelluna possiede il 100% della società Valbelluna Servizi s.r.l. nata dalla fusione per incorporazione della Lentiai Servizi s.r.l. nella Essepiuno Servizi s.r.l. con atto notarile rep. n. 12169 del 26.02.2020 con cambio di denominazione in Valbelluna Servizi s.r.l., che opera per la realizzazione di attività di produzione di servizi, sia a rilevanza economica che di tipo strumentale, strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, tra cui in particolare:

- gestione del servizio di centri servizi per l'anziano;
- gestione di servizi semi-residenziali per anziani: centri diurni e assistenza domiciliare;
- gestione di mense;
- dispensazione e distribuzione delle specialità medicinali ad uso umano e veterinario, dei prodotti galenici e degli altri prodotti affini.

E' volontà dell'Amministrazione procedere alla riorganizzazione con conseguente omogeneizzazione delle modalità di prestazione del servizio di cui trattasi sull'intero territorio Comunale anche a seguito del ritiro delle deleghe facoltative attribuita all'Ulss 1 Dolomiti dall'estinto comune di Lentiai per la gestione dei servizi socio-sanitari e nello specifico del Servizio di Assistenza Domiciliare come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 23/09/2021.

Questo documento, intende sostanzialmente garantire adeguata informazione in merito alla concessione del servizio di assistenza domiciliare sull'intero territorio del Comune di Borgo Valbelluna alla società controllata Valbelluna Servizi s.r.l., motivarne la scelta della modalità di affidamento, dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta e definire i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico.

Si intende inoltre relazionare in merito alla congruità economica delle condizioni dell'affidamento, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, con riferimento agli obiettivi di efficienza, economicità e qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Oggetto del contratto è l'affidamento in concessione del servizio di assistenza domiciliare comprensivo della consegna pasti caldi a domicilio.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è un servizio sociale svolto in prevalenza al domicilio della persona; consiste in un insieme di prestazioni socio-assistenziali a sostegno di famiglia, anziani

ed inabili, volte a favorire l'autonomia personale, impedendone l'isolamento sociale, migliorando la qualità di vita e prevenendo il ricovero in strutture residenziali, consentendo la permanenza nel proprio ambito familiare e sociale. La finalità è quella di prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e disagio, favorire l'integrazione familiare e sociale, evitare di allontanare l'utente dal proprio ambiente di vita e supportarlo in relazione alle difficoltà della sua condizione. L'affidamento prevede inoltre la fornitura dei pasti caldi a domicilio per gli utenti del servizio di assistenza domiciliare.

OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

In via generale gli obblighi di servizio imposti all'affidatario dei servizi in questione, sono:

- a) Uguaglianza: l'attività della Società e l'erogazione dei servizi devono essere ispirate al principio di uguaglianza dei cittadini. L'uguaglianza ed il trattamento vanno intesi come divieto di ogni discriminazione. In particolare la Società è tenuta ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione dei servizi alle esigenze degli utenti diversamente abili;
- b) Imparzialità: la Società si comporta, nei confronti dei cittadini ed utenti, secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- c) Continuità: la Società garantisce di svolgere le proprie attività in modo regolare e senza interruzioni, trattandosi soprattutto di servizi resi ai cittadini in condizioni di fragilità;
- d) Partecipazione: la Società predispone piani di promozione e pubblicizzazione di contenuto informativo della propria attività, in modo da garantire la possibilità di accesso al servizio;
- e) Informazione: l'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso della società che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalle norme di riferimento. L'utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. Il Gestore dà sollecito riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate. Acquisisce periodicamente la valutazione dell'utente;
- f) Efficienza, efficacia, economicità: il servizio deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità; il rapporto di servizio esistente tra il Gestore ed il Comune è regolato come ogni altro rapporto cliente/fornitore.

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA DELL'AFFIDAMENTO IN-HOUSE E RAGIONI DEL MANCATO RICORSO AL MERCATO

La normativa vigente prevede le seguenti modalità di gestione e affidamento dei servizi:

1. Gestione diretta;
2. Affidamento in appalto o concessione;
3. Affidamento a Società a capitale misto pubblico-privato;
4. Affidamento "*in house providing*".

Il Comune non dispone di personale proprio con le professionalità specifiche richieste, né per il servizio di assistenza domiciliare, né per la fornitura dei pasti.

Con queste premesse le opzioni di gestione percorribili sono ridotte alle due seguenti:

1. l'affidamento in concessione a terzi;
2. l'affidamento in house providing.

SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE

Affidamento in house-providing

A decorrere dalla data di costituzione delle singole Società comunali Villanova Servizi e Ge-Mel poi fuse nella Essepiuno Servizi e, successivamente, a seguito della nascita del nuovo Comune di Borgo Valbelluna, confluita con la Lentiai Servizi nell'attuale Valbelluna Servizi s.r.l., le attività svolte dalla Società sono state denotate da un'elevata importanza strategica per il socio unico, consentendo alla stessa di affrontare con successo la complessità gestionale del settore sociale e

socio sanitario. In questi ultimi anni, si è assistito ad una progressiva crescita della struttura aziendale, anche in termini di risorse umane, ovvero di professionalità in grado di soddisfare la crescente complessità dei profili fisiologici degli ospiti delle strutture per anziani dalla stessa gestite nei tre ex Comuni di Mel, Trichiana e Lentiai.

Il grado di patrimonializzazione della società raggiunto, anche a seguito dell'incorporazione della Lentiai Servizi ha consentito e consente tutt'ora, una politica di investimenti di ampio respiro e una più elevata capacità competitiva, oltre ad una maggior flessibilità nella gestione del personale e contestualmente una maggior professionalizzazione e specializzazione dello stesso.

Il Comune di Borgo Valbelluna ha optato, pertanto, per l'affidamento *in house providing* della gestione del servizio di assistenza domiciliare, in quanto la società in-house ha già dimostrato attraverso il suo personale, che già svolge il servizio mediante affidamento in appalto per i territori degli estinti comuni di Trichiana e di Mel, di saper affrontare in maniera ottimale le attività di cui trattasi sulla maggior parte del territorio. Con il ritiro a decorrere dal 01 ottobre 2021, della delega facoltativa per la gestione del servizio di assistenza domiciliare, concessa dall'estinto Comune di Lentiai all'Ulss1 Dolomiti, il servizio è stato esteso sull'intero territorio comunale con il raggiungimento dell'obiettivo della parità di trattamento per tutti gli utenti del nuovo comune.

Per quanto concerne la fornitura dei pasti per gli utenti del servizio di assistenza domiciliare, si segnala che attualmente i centri cottura utilizzati per la fornitura degli stessi, sono ubicati presso le case di soggiorno per anziani di Mel e Lentiai.

Si può pertanto affermare che l'affidamento in house anche del servizio di assistenza domiciliare e della fornitura dei pasti, rappresenta una scelta ottimale per coniugare l'impiego efficace delle risorse pubbliche (bilanci in pareggio, investimenti strutturali atti a valorizzare il bene pubblico, valorizzazione delle risorse umane), unitamente ai benefici per la collettività (tariffe inferiori alla media territoriale di settore) e quindi perseguendo gli obiettivi di universalità e socialità oltre che di efficienza, di economicità e di qualità del servizio.

Inoltre la modalità di affidamento prescelta risulta vantaggiosa anche per i seguenti aspetti tecnico-gestionali:

- le condizioni economiche previste dalla proposta, come più oltre dettagliata, risultano vantaggiose sia rispetto al mercato che rispetto all'attuale gestione;
- viene garantita la possibilità di soddisfare prontamente le richieste dell'utenza, sia in termini di prestazioni professionali da parte del personale O.S.S. che in termini di fornitura dei pasti a domicilio, servizio molto richiesto dall'utenza;
- il mantenimento del margine operativo della gestione all'interno della società pubblica con conseguente patrimonializzazione della stessa e correlato efficientamento dei servizi;
- la gestione flessibile delle attività, dovuta al potere di indirizzo e controllo dell'Ente, utile al fine di garantire un'elevata operatività in relazione ai mutamenti delle condizioni esterne che di volta in volta si presentano.

Assenza di vocazione commerciale

La società Valbelluna Servizi s.r.l. è, a tutti gli effetti società a capitale interamente pubblico, le attività sono svolte nei confronti del Comune di Borgo Valbelluna, il quale esercita le attività di controllo previste dalle vigenti disposizioni di legge, come disciplinate dal "Regolamento per l'esercizio del controllo analogo sulle società partecipate non quotate", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30/07/2022. Del resto, risulta anche qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione ed il soggetto affidatario, che consente al Comune di Borgo Valbelluna, un controllo ed un'ingerenza sui servizi più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di servizio.

E' da rilevare la sussistenza di tutti i requisiti sopraccitati richiesti dalla normativa europea:

- 1) i capitali di Valbelluna Servizi S.r.l. sono al 100% di proprietà del Comune di Borgo Valbelluna, non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati;
- 2) il 100% dell'attività della società Valbelluna Servizi S.r.l. consiste nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Amministrazione controllante;
- 3) l'ente affidante esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici: influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, sia sulle decisioni significative.

L'oggetto sociale della società Valbelluna Servizi S.r.l., evidenzia, come si è detto, che la gestione è esclusivamente focalizzata ad offrire la gestione di servizi di interesse generale e di carattere

strumentale all'attività del Comune di Borgo Valbelluna e in particolare relativamente allo svolgimento del SAD, di concerto con il Servizio Sociale Comunale, predispone i seguenti interventi dedicati ad anziani e disabili: igiene personale, vestizione, trasferimento da e per il letto, mobilitazione, governo e piccole pulizie dell'alloggio, lavaggio biancheria, servizio di piccole commissioni, preparazione e fornitura a domicilio dei pasti.

MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA E VALUTAZIONE DELLA CONGRUITÀ

Si è provveduto e redigere uno schema di contratto di concessione riportante le prestazioni "necessarie ed indispensabili" circa i servizi richiesti in cui si sono individuate nel dettaglio le prestazioni richieste e i costi relativi. Per poter verificare la convenienza economica dell'affidamento in house, si è fatto ricorso a una valutazione del servizio nell'ottica non solo del prezzo più basso, ma del maggior vantaggio possibile in rapporto alla qualità del servizio. Tale società consente infatti, stante la dotazione organica interna alla stessa strutturata, consolidata e specializzata per attività similari, di garantire flessibilità, interventi tempestivi e pronta reperibilità. Lo schema di contratto, qui allegato sub 1), riportante le prestazioni necessarie e indispensabili, è stato condiviso con la società così da calibrarlo sugli effettivi bisogni dell'utenza in relazione alla complessiva organizzazione del servizio.

La Valbelluna Servizi Srl, in seguito alla richiesta dell'Ente, con nota in data 12/02/2021 prot. n. 49/M registrata al protocollo comunale con il n. 3381 del 15/02/2021, successivamente aggiornata in data 14 ottobre 2022, con nota Prot. n. 464/M registrata al protocollo comunale con il n. 24402/2022 del 14/10/2022, ha formulato la seguente proposta economica per la concessione del servizio di assistenza domiciliare e fornitura dei pasti caldi a domicilio:

VALUTAZIONE COSTI ANNUI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE		
N.	DESCRIZIONE	IMPORTI
TERRITORIO DI MEL		
1	COSTO PERSONALE: Contratto applicato: UNEBA integrato con accordo aziendale	
	n. 4 operatori qualifica O.S.S livello 4S TOT ore 76/sett. Dal lunedì alla domenica comprese festività infrasettimanali	€ 81.016,00
	n. 1 assistente sociale in collaborazione con coordinatore e ufficio amministrativo - livello 3S TOT ore 10/sett.	€ 9.360,00
	n. 1 operatore qualifica impiegato amm.vo - livello 3 TOT ore 3/sett.	€ 3.744,00
	TOTALE COSTO PERSONALE	€ 94.120,00
2	Costo di utilizzo n. 2 automezzi di proprietà (comprensivo di costi fissi per carburante, bollo, assicurazioni e costi per manutenzioni ordinarie e straordinarie)	€ 7.137,00
TERRITORIO DI TRICHIANA		
1	COSTO PERSONALE: Contratto applicato: UNEBA integrato con accordo aziendale	
	n. 3 operatori qualifica O.S.S - livello 4S TOT ore 54/sett. dal lunedì al sabato comprese le festività infrasettimanali	€ 57.564,00
	n. 1 assistente sociale in collaborazione con coordinatore e ufficio amministrativo - Livello 3S TOT ore 10/sett.	€ 9.360,00
	n. 1 operatore qualifica impiegato amm.vo - livello 3 TOT ore 3/sett.	€ 3.744,00
	TOTALE COSTO PERSONALE	€ 70.668,00

2	Costo di utilizzo n. 2 automezzi di proprietà (comprensivo di costi fissi per carburante, bollo, assicurazioni e costi per manutenzioni ordinarie e straordinarie)	€. 6.265,00
TERRITORIO DI LENTIAI		
1	COSTO PERSONALE: Contratto applicato: UNEBA integrato con accordo aziendale	
	n. 3 operatori qualifica O.S.S livello 4S TOT ore 54/sett. dal lunedì al sabato comprese le festività infrasettimanali	€. 57.564,00
	n. 1 assistente sociale in collaborazione con coordinatore e ufficio amministrativo - livello 3S TOT ore 10/sett.	€. 9.360,00
	n. 1 operatore qualifica impiegato amm.vo - livello 3 TOT ore 3/sett.	€. 3.744,00
	TOTALE COSTO PERSONALE	€. 70.668,00
2	Costo di utilizzo n. 2 automezzi di proprietà (comprensivo di costi fissi per carburante, bollo, assicurazioni e costi per manutenzioni ordinarie e straordinarie)	€. 6.265,00
	TOTALE COSTI PREVISIONALI (importo annuo per la prestazione del servizio)	€. 255.123,00

Gli importi sono al netto di IVA.

Da un'analisi delle condizioni di mercato esistenti nel territorio provinciale, risulta che molti Comuni, con condizioni e problemi organizzativi molto simili al nostro Ente, hanno affidato direttamente la gestione del servizio di assistenza domiciliare se non l'intera area sociale alle proprie società *in house*, sulla scorta di motivazioni analoghe a quelle espresse più sopra. Inoltre la gestione della Valbelluna Servizi è da sempre stata improntata, al fine di massimizzare l'efficienza e rispettare la specifica normativa vigente, alla ricerca del pareggio economico-finanziario complessivo pur nel corretto bilanciamento annuale dei fisiologici scostamenti di costo dovuti alla conduzione operativa delle attività.

Nel caso della proposta in esame (allegato sub 2 alla presente relazione), le condizioni offerte appaiono congrue, in relazione alla tipologia del servizio richiesto (attività socio assistenziale) ed alla tipologia dell'utenza, sia rispetto alla gestione del servizio attuale, sia rispetto all'offerta sul mercato, come risulta dagli appositi prospetti illustrativi allegati alla presente relazione sub 2), 3) e 4) per farne parte integrante e sostanziale.

CONCLUSIONI ED ESITO DELLA VERIFICA EX ART. 192 D.LGS. 50/2016 E EX ART. 34, COMMA 20, DEL DL 18 OTTOBRE 2012, N.179

In considerazione dei rilievi sopra esposti, si deduce che la società Valbelluna Servizi srl nelle vesti di società a totale partecipazione pubblica (100% *in house*), si configura quale società in linea con i principi dettati dall'art. 192 d.lgs. 50/2016, sia per quanto riguarda le attività gestionali svolte, sia per i modelli di governance che essa presenta, sia per le relazioni organizzative e funzionali che caratterizzano il relativo statuto sociale.

Si ritiene sussistano ampiamente i presupposti richiesti dalla normativa vigente per l'affidamento del servizio sopra descritto secondo il modello *in house providing*. In particolare:

- il modello *in house providing* consente di effettuare sui servizi un maggior controllo, più incisivo e penetrante data la posizione di socio;

- la società risulta essere in possesso di una serie di caratteristiche che garantiscono la corretta e conveniente esecuzione del servizio:

- capacità di fornire servizi nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, a prezzi concorrenziali e comunque competitivi;
- ha una gestione in equilibrio;
- presenta una situazione economico e patrimoniale solida che consente l'autosufficienza gestionale;

- possiede una dotazione organica adeguata alla gestione del servizio sia sotto il profilo professionale che numerico garantendo la continuità del servizio anche in caso di ferie, malattia o altre assenze;
 - è in grado di garantire un limitato turnover del personale essendo personale dipendente della società;
 - è in grado di fornire prestazioni di elevato livello qualitativo nel rispetto degli obblighi generali del servizio.
- la proposta di concessione del servizio in oggetto in house providing è stata predisposta sulla base dell'analisi dei costi minimi necessari a garantire un livello ottimale di qualità del servizio, considerando che la società in house, al contrario di soggetti economici privati, non deve tendere alla massimizzazione del profitto ma al pareggio economico-finanziario complessivo.

E' stato accertato che l'affidamento in oggetto risulta economicamente vantaggioso nel complesso, sia rispetto all'attuale gestione del servizio affidato in appalto alla Società Comunale Valbelluna Servizi, sia rispetto all'offerta sul mercato, come risulta dagli appositi prospetti illustrativi allegati alla presente relazione sub 2), 3) e 4) per farne parte integrante e sostanziale.

In conclusione, si esprime una valutazione complessivamente positiva in ordine al modello gestionale descritto, che porta a considerare vantaggioso e conveniente, per l'amministrazione comunale, l'affidamento diretto in house a Valbelluna Servizi s.r.l., del servizio di assistenza domiciliare e fornitura pasti caldi a domicilio descritti nell'ambito del contratto di servizio.

Pertanto si procede con l'affidamento del servizio sopra indicato mediante affidamento in house alla società Valbelluna Servizi s.r.l., secondo le modalità tecnico economiche indicate nel contratto di servizio riportante le prestazioni "necessarie e indispensabili" circa la prestazione richiesta, allegato sub 1) alla presente relazione per farne parte integrante e sostanziale.

Data, 20/12/2022

Il Responsabile del Servizio alla Persona e alla Comunità
Dott.ssa Adelina Antoniazzi